

TI_GERICHTE 52.1998.230 vom 14. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.230

FR: TI_GERICHTE 52.1998.230 du 14 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.230 del 14 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 22

febbraio 1999 che _____ deteneva in quel momento. Posto che per prassi costante contro questo genere di provvedimenti è proponibile ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; DTF inedito 12 marzo 1998 in re E. M. consid. 2b e rinvii), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data. 1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti - integrati dal richiamato incarto relativo al tentativo di conciliazione dei coniugi _____ pendente presso la Pretura del Distretto di Lugano sezione 6 -, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una comunione domestica effettiva e realmente vissuta. Nel messaggio del Consiglio federale tale esigenza è stata esplicitata nel senso che, affinché vi sia il diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista sia giuridicamente che di fatto (cfr. relativamente all'art. 5a del Messaggio, il cui testo, per quanto qui interessa, è uguale a quello dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, FF 1987 III 272 n. 25.21). Con l'adozione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS non si è in effetti voluto impedire in modo assoluto ai coniugi di avere due domicili separati, ma evitare che uno straniero potesse continuare a beneficiare di un permesso di dimora sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente (cfr. STF 5 febbraio 1993 inedita in re L. consid. 2b con rif.). 2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso; gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). 3. 3.1. _____ è stato condannato il 27 ottobre 1994 dal Presidente delle Assise correzionali di _____ alla pena di 13 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, siccome ritenuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LStup, nonché di infrazione alla LDDS. Il conseguente divieto di entrata in Svizzera pronunciato a seguito di tale condanna penale è stato revocato dall'Ufficio federale degli stranieri il 23 febbraio 1995 perché l'autorità non era al corrente che l'insorgente aveva contratto matrimonio il 23 novembre 1994 (v. relativa documentazione agli atti). Egli ha dunque ottenuto - e conservato - il permesso di dimora

proprio in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. 3.2. Il 20 maggio 1998 l'interessato ha chiesto la modifica del proprio permesso alla Sezione degli stranieri, indicando il nuovo indirizzo di via _____ sempre a _____ e osservando che "mia moglie _____ rimane in via _____ in quanto siamo separati di fatto". Tale trasferimento è stato ulteriormente suffragato dalla dichiarazione allegata del 21 maggio 1998 di _____, proprietario del grotto " _____ " presso il quale _____ ha preso in locazione un mini appartamento il giorno precedente. A ragione quindi l'autorità di prime cure ha revocato il permesso allo straniero. Altrettanto correttamente il Consiglio di Stato ne ha confermato il provvedimento adottato, ritenuto che nell'impugnativa il ricorrente aveva pure informato a quest'ultima autorità che in seguito alla separazione egli avrebbe trasferito il suo domicilio in _____. 3.3. Il ricorrente, che fa risalire la crisi coniugale scaturita nella separazione di fatto già ai principi del 1998, sostiene di essersi ora riconciliato con la moglie e di aver ripreso la vita in comune a far tempo dal 10 agosto scorso. A tale proposito egli produce una dichiarazione sottoscritta con la moglie (doc. 3) ed il certificato di dimora del comune di _____ (doc. 4), entrambi del 21 agosto 1998. A seguito di queste nuove risultanze, egli postula l'annullamento della decisione impugnata. A torto. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PAm, con il ricorso si possono addurre fatti nuovi. Ci si può invero chiedere se il fatto di essere ritornato a vivere con la moglie non sia stato asserito unicamente per evitare la misura adottata, e ciò alla luce delle contrarie dichiarazioni rilasciate davanti alle autorità inferiori e preso atto dell'esito negativo il 6 luglio 1998 del tentativo di conciliazione esperito davanti al Pretore competente in materia di divorzio/separazione. Sia come sia, il quesito può rimanere insoluto. Il ricorrente non ha infatti dimostrato l'asserita ripresa della vita coniugale. L'affermazione dei coniugi, che sostengono di essere tornati a vivere sotto lo stesso tetto coniugale dopo un breve periodo di separazione dovuto a temporanei problemi e incomprensioni, resta infatti semplice dichiarazione di parte, come lo sarebbe d'altronde l'interrogatorio della moglie che il ricorrente notifica nel proprio gravame. Del resto, nemmeno il certificato comunale indirizzato al ricorrente al recapito di via _____ comprova le sue asserzioni. Egli non ha invero dimostrato - o reso verosimile - di aver precedentemente comunicato all'autorità comunale di essersi trasferito, nel corso del mese di maggio precedente, da via _____ in via _____ e di essere ritornato in seguito presso il proprio recapito coniugale. Sarebbe stato nel suo proprio interesse raccogliere piuttosto le dichiarazioni di diverse persone (vicini di casa, amici, ecc.) in grado di testimoniare sull'effettiva riconciliazione. Va pure rilevato che egli non ha nemmeno reso verosimile di aver lasciato e tantomeno disdetto la locazione dell'appartamento di via _____. Orbene, benché la procedura amministrativa cantonale sia retta dal principio inquisitorio, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente e in modo convincente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni convincenti al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (cfr. STF inedita 23 febbraio 1996 in re C. consid. 4). Ciò che non si è verificato in specie. 3.4. Va pure osservato che l'interessato non potrebbe nemmeno richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale disposizione sia applicabile, è in effetti necessario che tra lo straniero che richiede un permesso di soggiorno e una persona della sua famiglia dotata del diritto di risiedere in Svizzera esista una relazione stretta, che viene effettivamente vissuta (DTF 122 II 1). Orbene, come testé evidenziato, nella fattispecie in esame il ricorrente non ha dimostrato che la relazione che lo lega a sua moglie sia ancora intatta. L'art. 8 CEDU è pertanto

inapplicabile. 4. Stante quanto precede il ricorso di _____, il quale non invoca nemmeno eventuali difficoltà per rientrare in Italia, va quindi respinto. 5. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 98a, 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 9, 17 cpv. 2 LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 63 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1999 annunciando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.